

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 31/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell'arbitraria interruzione di rapporti di credito, nonché più in generale alla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di corretta esecuzione contratto. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Dopo aver presentato reclamo in data 30 dicembre 2013, non riscontrato dall'intermediario, il ricorrente e altro soggetto ad esso associatosi si sono rivolti, tramite l'assistenza di un difensore, all'Arbitro Bancario Finanziario, deducendo una serie articolata di inadempimenti e violazioni ad obblighi contrattuali e di legge commessi dall'intermediario nell'ambito di una pluralità di rapporti correnti *inter partes*.

I ricorrenti lamentano, innanzitutto, che con raccomandata a/r del 6 marzo 2013, il responsabile della filiale presso cui intrattenevano rapporto di contro corrente comunicava il prelievo della somma di € 12.122,12, a saldo di alcune presunte pretese creditizie vantate nei confronti di una società a responsabilità limitata di cui i ricorrente erano garanti. Lamentano, quindi, che con raccomandata a/r del 14 novembre 2013, il responsabile della filiale "revocava" altresì il conto corrente, peraltro garantito da titoli, richiedendo il pagamento di € 10.126,33, nonché un rapporto di mutuo fondiario,

richiedendo l'ulteriore somma di € 33.468,99, per rate scadute e non pagate.

I ricorrenti lamentano altresì che il direttore *pro tempore* della filiale della avrebbe fatto sottoscrivere loro talune polizze vita emesse da una società del gruppo, a garanzia del prestito e ulteriori investimenti con una compagnia assicurativa per un importo complessivamente superiore all'ammontare del fido stesso. A fronte di tali investimenti, i ricorrenti ottenevano rendite minime e talvolta anche perdite, mentre erano costretto a pagare elevati interessi sul fido (su cui riferisce di avere in corso accertamenti in ordine alla misura dei tassi e delle condizioni economiche effettivamente applicate).

Dunque, il ricorrente, titolare di un fido con andamento regolare e di un mutuo, anch'esso in regolare ammortamento, vedeva improvvisamente e inspiegabilmente revocare i predetti rapporti, i titoli venduti ed incamerati dalla banca e il debito quantificato in circa € 50.000,00 da pagare in pochi giorni.

Sulla base di tali premesse in fatto, e dopo un'articolata esposizione delle ragioni in diritto che, a loro dire, renderebbero illegittime e illecite le condotte dell'intermediario – e che vanno dall'arbitrarietà dell'interruzione dei rapporti contrattuali in essere, alla violazione della normativa in tema di trasparenza, e financo alla abuso di posizione dominante - i ricorrenti hanno concluso chiedendo al Collegio di «*di dichiarare la mala fede del direttore pro tempore e della banca per il mancato invio della revoca del beneficio del termine e per il comportamento vessatorio tenuto nei confronti [dei ricorrenti]; -di annullare la revoca del mutuo fondiario per i motivi sopra indicati; -di annullare la revoca del conto corrente ordinario per i motivi sopra indicati; -di riconoscere la mancanza di trasparenza e correttezza bancaria nel modus operandi della banca e del suo direttore pro tempore;-di condannare l'Istituto di Credito per abuso di posizione dominante; -di annullare la compensazione operata dalla Banca; -di condannare, pertanto, la Banca al pagamento delle spese del presente procedimento ed al pagamento del danno non patrimoniale, quantificandolo, in base ai poteri di questo Collegio, secondo equità, salva la possibilità, per [i ricorrenti], per il proseguimento del giudizio in sede civile per il risarcimento del danno causato*».

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui eccepisce l'incompetenza, sia per materia che *ratione temporis*, relativamente alle contestazioni afferenti alla sottoscrizione delle polizze assicurative e degli altri strumenti finanziari, richiamando sul punto i consolidati orientamenti dell'ABF.

In relazione alle altre contestazioni, l'intermediario ha ricostruito le vicende in fatto come segue.

Il ricorrente e il soggetto poi associatosi al ricorso rilasciavano in data 28 febbraio 2008 due fideiussioni *omnibus* per l'importo di € 78.000,00 nell'interesse di una società a responsabilità limitata, di cui il ricorrente risulta essere socio e vice presidente del consiglio di amministrazione. La fideiussione prevedeva espressamente, all'art. 7, che i garanti «*a semplice richiesta scritta di codesta Banca (...)*» avrebbero proceduto al pagamento immediato di «*quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio*» (...) «*l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente a noi estesa. Dell'avvenuta decadenza la Banca darà pronta comunicazione a noi fideiussori*».

A seguito di taluni inadempimenti, in data 14 febbraio 2013, la banca esercitava il diritto di revoca dagli affidamenti nei confronti della società garantita, del che veniva data pronta comunicazione ai garanti. La società e i garanti erano quindi invitati a effettuare, entro 10 giorni, il pagamento dell'importo dovuto alla banca (pari a € 19.366,14). Le comunicazioni rimanevano prive di esito, sicché in data 5 marzo 2013 la banca comunicava «*che viene operata la compensazione tra l'importo di euro 12.122,12, corrispondente al saldo del Vostro credito del c/c n. 1000-253 e le ragioni di credito vantate da questa Banca,*

*specificate nella lettera a Voi inviata in data 14 febbraio 2013».*

A seguito di tale operazione il credito della società si riduceva ad € 7.084,02, di cui veniva nuovamente richiesto il pagamento, sia alla società debitrice, sia ai garanti con lettera del 6 marzo 2013.

Dal momento che i ricorrenti si erano resi inadempimenti agli impegni assunti quali fideiussori, in data 6 marzo la banca procedeva all'invio della comunicazione di recesso per giusta causa anche dal c/c e dall'apertura di credito ad essi intestati e al contestuale invito al ripianamento del dovuto (€ 518,69) entro 20 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione. Nonostante ciò, di fatto, il rapporto di c/c e l'apertura di credito continuavano a operare, tant'è che sul c/c venivano registrate varie operazioni, sia di addebito che di accredito.

Nel frattempo, proseguendo l'insolvenza della società garantita, l'intermediario con lettera del 14 novembre 2013, richiamate le precedenti comunicazioni e «*constatato il mancato pagamento del credito*», «*dichiarava/confermava*» il recesso dall'apertura di credito (che nel frattempo era rimasta operativa, presentando un utilizzo di oltre 10.000,00 euro), e dal mutuo fondiario (con varie rate scadute ed impagate).

Ancora nessuno spontaneo pagamento veniva effettuato dai ricorrenti, i quali, invece di provvedere, formalizzavano in data 30.12.2013 un «*atto di contestazione e diffida*», riscontrato dall'«*Assistenza Clienti*» con lettera del 27 gennaio 2014, che correttamente ricostruiva la vicenda. Persistendo quindi gli inadempimenti, la banca provvedeva infine al realizzo dei titoli costituiti in pegno, azzerando il debito del conto corrente (attualmente estinto) e riducendo l'importo del mutuo.

Tanto esposto in fatto, in diritto il resistente deduce l'infondatezza dell'eccezione mossa sulla compensazione dei saldi, in quanto la stessa sarebbe stata correttamente effettuata, a fronte di un credito liquido ed esigibile, quale quello rinveniente dalla fideiussione.

Del pari corretta sarebbe, a suo dire, la revoca degli affidamenti, la quale risulta motivata dal mancato assolvimento agli obblighi assunti (e non contestati) dai ricorrenti, quali garanti di una società posta a sofferenza, in assenza dei pagamenti più volte richiesti ed incontestabilmente dovuti. Inoltre, detta revoca si sarebbe di fatto perfezionata solo dopo l'invio della comunicazione del 14 novembre 2013, una volta constatato il mancato pagamento del credito. Tutto ciò quindi contraddice quanto lamentato in ricorso circa il preteso «*rientro immediato*», laddove la documentazione prodotta univocamente proverebbe il contrario, ovvero che l'apertura di credito fu mantenuta per oltre 8 mesi successivi alla prima comunicazione di revoca del marzo 2013.

In ordine poi all'assenza di un giustificato motivo per il recesso dal contratto di mutuo (caratterizzato da mancati pagamenti delle rate dal dicembre 2012), la banca evidenzia l'inammissibilità dell'eccezione, perché non oggetto del precedente reclamo. Ad ogni modo la banca («*pro bono pacis*» e senza con ciò in alcun modo riconoscere proprie responsabilità) valutava di formulare una proposta transattiva agli attuali ricorrenti, con la «*sistemazione*» del mutuo a carico della banca e il riconoscimento di ulteriori € 1.000,00 a loro favore. Inoltre, nonostante il rigetto di tale proposta da parte dei ricorrenti, la banca comunicava di aver comunque provveduto a «*rimettere*» in corrente il contratto di mutuo, rinunciando al credito maturato (pari ad euro 1.243,16 alla data del 20.11.2014) per rate scadute ed impagate.

A comprova della sistemazione del mutuo (con oneri in capo alla banca) allega sub m) copia della contabile di € 1.243,16 portante come causale «*sistemazione arretrato mutuo n. 0778933 ricorso abf*». Tale accredito, consentendo la regolarizzazione di tutte le rate impagate fino alla 159°, non esonerava, peraltro, i ricorrenti dal pagamento delle rate successive (ad iniziare da quella in scadenza all'1.12.2014 di € 172,82).

In merito, poi, alle contestazioni inerenti alla sottoscrizione nel 2008 di strumenti finanziari

per € 13.000,00, per cui è proposta eccezione di rito, il resistente ha dedotto la «*corretta sottoscrizione della documentazione richiesta dalla vigente normativa, in cui si evidenziano le caratteristiche di entrambi gli strumenti finanziari e viene esplicitata la presenza di conflitto di interessi, di cui si prende atto*». Quanto alle «fumose ed indimostrate considerazioni» circa l'importo dei titoli costituiti in pegno (per un controvalore di € 21.000,00) la resistente ha osservato, tra l'altro, che la garanzia assisteva una posizione fideiussoria dei ricorrenti verso una società esposta per € 78.000,00.

Con riguardo infine alle richieste di risarcimento danni, osserva che al riguardo nessuna prova è stata fornita, escludendo, in particolare, che un danno possa essere conseguito dal recesso i cui effetti si sono prodotti a distanza di oltre otto mesi dalla sua comunicazione (tra l'altro, ricorda la resistente, che all'epoca dell'originario recesso, l'importo di cui era richiesta la restituzione era di € 518,69). Nessun danno poi sarebbe configurabile quanto al contratto di mutuo, comunque rimesso *in bonis*. E nessun danno neppure ipotizzabile in conseguenza dell'esercizio (legittimo) della compensazione e del realizzo del pegno (anch'esso del tutto legittimo e infatti non oggetto di contestazione), operazioni che, anzi, avrebbero evitato il maturare di ulteriori interessi moratori in danno del ricorrente.

## DIRITTO

E' fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente in relazione alle domande formulate dai ricorrenti in relazione alla poca correttezza e trasparenza della condotta dell'intermediario in relazione alle operazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione di polizze assicurative e di altri prodotti finanziari. In disparte, infatti, la considerazione, già di per sé assorbente, che le operazioni in parola sono tutte antecedenti al 1° luglio 2009, con conseguente incompetenza *ratione temporis*, è dirimente il rilievo che si tratta di controversie che esulano dall'ambito di quelle per materia riservate all'ABF, come del resto più volte ribadito negli orientamenti interpretativi dell'Arbitro.

Del pari deve ritenersi, come sottolineato dal resistente, cessata la materia del contendere in relazione alla dedotta arbitraria interruzione del mutuo, dal momento che – come documentato nel corso del procedimento – il rapporto è nuovamente “attivo”, sicché l'interesse che ha indotto alla presentazione, sotto questo profilo, del ricorso può considerarsi comunque soddisfatto.

Restano pertanto da esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti e legate, per un verso, al carattere non corretto dell'operazione di “compensazione” del credito rinveniente dalla fideiussione con il saldo disponibile del conto corrente, e, per altro verso, al successivo asserito arbitrario ed immotivato recesso dal conto e dall'affidamento in essere.

Orbene, sotto questo profilo ritiene il Collegio che la prima doglianza sia fondata, seppure nei limiti qui di seguito esposti, e possa pertanto trovare accoglimento. Allorché l'intermediario ebbe ad intimare alla società e ai garanti il pagamento dell'esposizione garantita il rapporto di conto corrente acceso da questi ultimi era, infatti, ancora in essere; sotto questo profilo, dunque - in assenza di una espressa pattuizione (la cui esistenza nemmeno è allegata dal resistente) ovvero di un ordine del correntista - l'intermediario non era legittimato ad operare alcun addebito dell'importo corrispondente sul conto corrente dei ricorrenti, giacché tale operazione comportando una riduzione del saldo del conto è equivalsa, nella sostanza, ad un indebito esercizio di un potere di autotutela, appunto perché equivalente ad una indebita “appropriazione” di un somma disponibile a favore del correntista, e di cui soltanto questi è legittimato a definire le modalità di utilizzazione ai sensi dell'art. 1852 c.c. Né, d'altra parte, sembra al Collegio che la condotta del resistente

poteva trovare giustificazione, almeno alla data in cui venne effettuata, sulla base di una “*compensazione*”, se del caso ai sensi dell’art. 1853 c.c., a mente del quale la banca può appunto compensare i saldi attivi e passivi rinvenienti da “*più rapporti o più conti*”, tale disposizione dovendo interpretarsi nel senso che siffatto potere spetta alla banca solo nel momento in cui il conto del cliente sia oramai chiuso, appunto perché solo a quel momento esso, ove presenti ancora un saldo attivo, potrà dirsi esprimere definitivamente un credito liquido ed esigibile a favore del cliente, allora giuridicamente compensabile con eventuali crediti vantati dalla banca in forza di rapporti diversi.

Alla luce di quanto osservato deve ritenersi che l’intermediario non abbia dunque operato, sotto questo aspetto, in forma del tutto corretta in quanto la menzionata “*compensazione*” non poteva essere ancora effettuata alla data del 5 marzo 2013, bensì solo alla data della chiusura del conto, che seppure preannunciata per il giorno successivo e avvenuta in realtà, per stessa ammissione del resistente, solo otto mesi più tardi, ossia nel novembre dello stesso anno.

Priva di fondamento appare, invece, la contestazione dei ricorrenti in relazione al carattere asseritamente arbitrario e repentino del recesso dal rapporto di conto corrente e dal relativo affidamento: la condotta della banca appare, sotto questo profilo, del tutto lecita e legittima. E ciò non solo perché, per un verso, l’inadempienza dei ricorrenti al pagamento degli obblighi rinvenienti dalla fideiussione rappresenta certamente un fatto rilevante, nell’economia di rapporti come quelli bancari, per giustificare il recesso dal conto e la revoca degli affidamenti in essere, ma anche perché, per altro verso, l’interruzione degli stessi non è stata affatto istantanea, avendo l’intermediario, come detto, assicurato un più che congruo lasso di tempo (quasi otto mesi) per definire le posizioni derivanti dal preannunciato ed esercitato recesso.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il non corretto operato dell’intermediario nei limiti e ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI